



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000215-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E DI GHIAIA IN LOCALITÀ FRAILIE, NEL COMUNE DI REVELLO.

PROPONENTE: F.LLI PIUMATTI S.N.C., CORSO ROMA N. 26, 12037 - SALUZZO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 18.07.2018 con prot. n. 54474, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della sig.ra Monica PIUMATTI, in qualità di amministratore e legale rappresentante della F.LLI PIUMATTI s.n.c. con sede legale in Corso Roma n. 26 a Saluzzo;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 luglio al 06 settembre 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 55887 del 24.07.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti del procedimento, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 59637 dell'8.08.2018 la **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**, ha espresso le seguenti osservazioni:
"Il progetto di coltivazione e recupero prevede una durata pari a tre anni, al fine di addivenire al completamento del progetto autorizzato in origine con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 settembre 2004, successivamente rinnovata, fino alla proroga con scadenza al 21/06/2018, definita con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Revello n. 61 del 10 maggio 2016. Le modifiche previste rispetto al progetto originario comporteranno:
 - una variazione alla orientazione planimetrica delle fasce di coltivazione all'interno di ogni lotto;
 - il completo riempimento della fossa di cava, mantenuta come nel progetto autorizzato con scavo alla profondità massima di 5 metri dal piano campagna, mediante l'utilizzo, oltre alle previste terre

e rocce da scavo, anche di una percentuale di materiali idonei, al fine di ottenere l'idoneo recupero ad uso agricolo dell'area.

Il volume di materiale di riempimento del vuoto minerario sarà ottenuto mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo non inquinate, nel rispetto del D.P.R. 13/06/2017 N°120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), inoltre si utilizzeranno i terreni di scarto a granulometria fine della coltivazione autorizzata, e le materie prime secondarie conformi all'allegato C4 (recuperi ambientali, ecc...) della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, ottenute con granulometria sabbioso ghiaiosa e miscelate ai materiali precedenti nella percentuale fino al massimo del 30%.

Per quanto attiene all'utilizzo delle MPS, si rinvia alla recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2017, proposto da Regione Veneto contro Contarina S.p.A.; in particolare, la sentenza definisce il soggetto deputato a esprimersi sulla cessazione della qualifica di rifiuto, come di seguito riportato:

“2.1. L'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, rubricato “cessazione della qualifica di rifiuto” con particolare riguardo ai casi di cessazione non previsti dalla normativa UE, prevede (co. 4):

“Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga”.

La Direttiva prevede, dunque, che, nelle sole ipotesi in cui difettino indicazioni a livello comunitario, è possibile una valutazione “caso per caso” dello Stato membro, con notifica della decisione assunta alla Commissione.

Alla luce delle disposizioni innanzi riportate, può, dunque, affermarsi che se, in linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria, nondimeno - questa ha consentito che, in assenza di proprie previsioni, gli Stati membri possano valutare caso per caso tale possibile cessazione - si ripete, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse - dandone informazione alla Commissione.

Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo “Stato”, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione.

La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro”.

Considerata la natura delle modifiche progettuali, che lasciano invariata la profondità di scavo, è opinione di questo Settore che il progetto proposto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998.”

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

- **dal punto di vista tecnico**

Il progetto consiste nel completamento della coltivazione e recupero ambientale di cava autorizzata in origine con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 28 settembre 2004, successivamente rinnovata fino alla proroga con scadenza al 21/06/2018, definita con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Revello n. 61 del 10 maggio 2016.

Il progetto sarà realizzato entro un periodo di 3 (tre) anni e le modifiche previste rispetto al progetto originario comporteranno:

- una variazione alla orientazione planimetrica delle fasce di coltivazione, che erano state indicate all'interno di ogni lotto nell'autorizzazione originaria;
- il completo riempimento della fossa di cava, mantenuta come nel progetto autorizzato con scavo alla profondità massima di 5 metri dal piano campagna, mediante l'utilizzo, oltre alle previste terre e rocce da scavo, anche di una percentuale di materiali idonei, nel rispetto di leggi e norme

vigenti, al fine di ottenere l'idoneo recupero ad uso agricolo dell'area, in congruenza delle aree normative previste dal Piano Regolatore Comunale che attualmente delimita il sito nelle "aree per attività estrattiva" (cod. 5/PE), all'interno di un vasto settore destinato ad "attività agricole produttive" (cod. E).

• **dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto, sotto l'aspetto minerario, non si evidenziano aspetti di impatto ambientale di rilievo sulle componenti ambientali interferite.

Si rileva che, per quanto attiene al materiale utilizzabile quale riempimento dei vuoti di cava, generatisi a seguito degli scavi previsti sul lotto C nei prossimi tre anni di attività, esso è valutato essere di ca. 118.223 mc.

Si riassumono di seguito le due tipologie principali:

- 1) ca. 82.756 mc di Terre e Rocce da Scavo (ca. 7.000 mc/anno dai propri cantieri e ca. 22.000 m3/anno con contratto dalla CALCE PIASCO (Piasco);
- 2) ca. 35.467 mc di materiali CER 17 09 04 quali recupero da attività di costruzione e demolizione edile (ex MPS) di provenienza, da contratto, dalla CARPANI GILBERTO (Rossana), iscritta in Provincia Cuneo, al n. 232 delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

In data 25 settembre 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 57366 del 31.07.2018 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 70642 del 27.09.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che il progetto in esame riguarda il completamento di un'attività già autorizzata che negli anni non ha manifestato, da un punto vista ambientale, criticità particolari.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ric. n. 59637 dell'8.08.2018 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 25 settembre 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.07.2018 con prot. n. 54474, da parte della sig.ra Monica PIUMATTI, in qualità di amministratore e legale rappresentante della F.LLI PIUMATTI s.n.c. con sede legale in Corso Roma n. 26 a Saluzzo, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento in oggetto, trattandosi del completamento di un'attività di coltivazione e recupero ambientale già autorizzata ed attiva, non avendo negli anni manifestato, da un punto vista ambientale, criticità particolari, non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia OLIVA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale